



**Corte D'Appello di Firenze**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

**R.G. n. 1077-1/2025**

La Presidente istr. Dr. Isabella Mariani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/10/2025, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Trattasi della richiesta di sospensione della esecutività di lodo arbitrale straniero ai sensi dell'art. 840 c.p.c., II° comma. Il presupposto richiesto per l'accoglimento della istanza consiste nella ricorrenza di gravi motivi.

Nel caso di specie, essi appaiono sussistenti, come già ritenuto in assenza di contraddittorio, segnatamente sotto il profilo del *periculum in mora*. La entità della somma di cui è condanna, unita alla considerazione che tale somma deve essere versata ed eventualmente restituita da una società con sede in Afghanistan, dove per fatto più che notorio la situazione geopolitica è assolutamente difficile e assai peggiorata rispetto alla antecedente presenza di forze occidentali, tanto che il versamento dovrebbe essere effettuato su un conto corrente intestato ai legali americani della <sup>Contro</sup> [redacted], fanno ritenere esistente, in un bilanciamento delle rispettive posizioni, maggiore il rischio da affrontarsi da Thales Italia S.p.a. rispetto alla parte convenuta. Ciò deve unirsi, inoltre, alla doppia considerazione che il rinvio per la decisione non sarà lungo e che verrà disposta cauzione a favore della <sup>Contro</sup> [redacted].

Sulla questione della sospensione parziale della esecutorietà del lodo arbitrale per mancata proposizione di opposizione, da parte di Thales Italia S.p.a., in relazione a tutti i capi di condanna ed in particolare in relazione al capo indicato *sub c)*, sebbene la tesi di <sup>Contro</sup> [redacted] sia suggestiva, essendo innegabile che le maggiori contestazioni riguardino i capi di condanna *sub lett. d), e), f) e g)*, non può tacersi che le contestazioni di parte opponente in relazione alla validità della procura alle liti e alla ritualità della procedura seguita nell'ambito dell'arbitrato attingano l'intera condanna cosicché appare non corretto procedere alla sospensione parziale come richiesto dalla <sup>Contro</sup> [redacted].

Merita invece accoglimento la richiesta subordinata (di entrambe le parti) di apposizione di cauzione per la somma di € 11 milioni (somma di cui all'atto di precetto) da prestarsi mediante garanzia a prima richiesta di primario Istituto

Bancario o assicurativo nazionale o internazionale, da depositarsi presso la Cancelleria della Prima Sezione Civile della Corte di Appello entro il 30 novembre 2025.

Si ritiene che il giudizio debba continuare secondo il rito di appello (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. I, 10/09/1999, n. 9641: «*La procedura applicabile al giudizio di riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri davanti alla Corte d'appello, funzionalmente competente in materia, è quella prevista dagli ss. c.p.c. per i processi d'appello davanti alla suddetta Corte, e non quella stabilita dal codice per i giudizi di I grado*»).

### **P.Q.M.**

conferma il provvedimento di sospensione della esecutorietà del lodo arbitrale emesso *inaudita altera parte* in data 09.06.2025, dietro prestazione, da parte di Thales Italia S.p.a., di cauzione tramite garanzia a prima richiesta bancaria per l'importo di € 11.000.000,00 (undici milioni/00), da prestarsi da parte di istituto bancario o assicurativo di primaria rilevanza italiana o internazionale, da depositarsi presso la Cancelleria della Prima Sezione Civile della Corte di Appello entro il 30 novembre 2025.

Fissa per la discussione orale nel merito della presente causa e per la successiva pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la udienza del **21 aprile 2026 ore 10,30**, con termine per note conclusionali ad entrambe le parti fino a 30 giorni prima della udienza. Conferma sé stessa quale relatrice.

Spese al merito.

Si comunichi.

Firenze, 15/10/2025

La Presidente

*Isabella Mariani*